



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1028 del 28/07/2022

OGGETTO: MINERMIX S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI PAUR EX ART. 27-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, PER LE ATTIVITÀ DELLA CAVA SITA IN AGRO DI GALATINA, LOC. MASS. SAN GIOVANNI.

Il Dirigente

Visti

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 del 01/02/2022, con cui è stato attribuito all'avv. Antonio Arnò l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Premesso che:

- **l'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000**, che prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- **l'art. 28, co. 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000** e ss.mm.i.i., che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- **gli artt. 113 e 124 del D. Lgs. n. 152/2006** e ss.mm.ii., che prevedono l'obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- **il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"** (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);

- **il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26** *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."* [D. Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3], così come modificato ed integrato dal R. R. n. 7 del 26/05/2016;
- **l'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006** e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l'autorizzazione ai sensi della parte V del predetto decreto;
- **il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- **la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11**, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni;
- **la L. R. 14 giugno 2007 n. 17** *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- la L. R. n. 11 del 12/04/2001, all'art. 4, c. 1, dispone che "Sono assoggettati alla procedura di V.I.A. di cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.";
- nell'elenco A3 del suddetto Allegato A sono riportati, tra i progetti assoggettati a VIA di competenza del Comune, quelli relativi a "cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive ...";
- l'art. 5-bis, c. 1, della L. R. n. 11/2001, dispone che "Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'articolo 5, l'autorità competente per la procedura di VIA (in questo caso il Comune) provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15";
- l'art. 14, c. 1, della L. R. n. 11/2001 sancisce che "Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto";
- l'art. 15 della suddetta L. R. n. 11/2001 stabilisce che "nell'ambito della procedura di VIA ... l'autorità competente indice obbligatoriamente ... una Conferenza di Servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto" e che "la Conferenza di Servizi provvede all'esame del

- progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 14 e successivi della L. n. 241 del 07.08.1990;
- il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 classifica le attività estrattive in base al materiale estratto;
 - la disciplina delle attività estrattive è di competenza regionale in base al D.P.R. n. 2 del 14.01.1972 e al D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
 - la Regione Puglia emanò dapprima la L. R. n. 37 del 22.05.1985 "Norme per la disciplina delle cave", recentemente sostituita dalla L. R. n. 22 del 05.07.2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva";
 - la L. R. n. 37/1985, all'art. 31, disponeva che la programmazione dell'attività estrattiva fosse regolamentata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive;
 - il Piano Regionale Attività Estrattive fu adottato con la D.G.R. n. 1744 del 11.12.2000;
 - con successiva Deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2006, n. 284 il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) fu approvato in via provvisoria;
 - il Piano Regionale Attività Estrattive è stato approvato definitivamente con la D.G.R. n. 580 del 15 maggio 2007, esso contiene anche le Norme Tecniche di Attuazione;
 - **l'art. 27-bis del d. Lgs. n. 152/2006, sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale, che** nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, dispone che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, c. 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- premesse inoltre che:**
- **il sig. Tommaso De Pasquale, legale rappresentante della società Minermix s.r.l. (P. IVA 01339910745)**, con nota prot. 32152 del 06.07.2022, ha chiesto al Comune di Galatina l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per l'ampliamento di una cava autorizzata, sita in agro di Galatina, loc. Mass. San Giovanni, su area censita in catasto al Foglio 4 p.lle 5, 6, 23, 24, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 84, 89, 101, 103, 105, 119 e 120;
 - **con nota acquisita al prot. n. 29086 del 21.07.2022**, il Comune di Galatina, Settore Direzione del Territorio e Qualità Urbana, ha trasmesso alla Provincia di Lecce la suddetta istanza, completa di tutta la documentazione tecnica-amministrativa necessaria, al fine di ottenere l'autorizzazione ambientale di competenza della Provincia, da riportare nell'ambito della procedura di PAUR di competenza del Comune;
 - l'attività estrattiva è stata già autorizzata dalla Regione con Determinazione dirigenziale n. 97 del 07.07.2009 e successiva D. D. n. 325 del 14.09.2015;
 - attualmente, l'area oggetto di coltivazione mineraria ricade nel Foglio di mappa n° 4 p.la 25 sub.2; l'estensione dei terreni interessati direttamente dall'attività estrattiva è pari a ha 7.11.36, mentre l'area complessiva comprendente anche le pertinenze di cava è di circa ha 14.94.15 e, a seguito della intervenuta Autorizzazione mineraria, in applicazione delle Norme del PUG vigente è stata classificata zona D 5 "cave e relativa industria di trasformazione";
 - **il progetto di ampliamento è contenuto tutto all'interno della superficie complessiva della cava, pari a ha 37.81.30: la sagoma dell'area da impegnare con l'attività estrattiva viene portata da mq ha 7.11.36 a ha 22.66.60 (cfr. ALL.2 - stralcio su catastale con perimetri di cava di progetto) e interesserà il Foglio di mappa n. 4,**

p.lla 5, 6, 23, 24, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 84, 89, 101, 103, 105, 119 e 120;

considerato che:

- **l'area di ampliamento della cava è collocata alla distanza di circa 1.200 m dalla periferia di Collemeto**, frazione di Galatina, lungo la S. P. 294, e ha una estensione di ha 22.66.60 (226.700 mq);
- **l'intera area è già munita di recinzione** con paletti e rete metallica in quanto è già in attività la coltivazione mineraria; in corrispondenza della zona di accesso all'area di cava e degli impianti è collocato un cancello carrabile da cui hanno accesso i mezzi pesanti in arrivo;
- **l'intero perimetro dell'area** interessata dallo scavo è dotato di adeguata barriera arborea realizzata con alberi di ulivo cui segue un piccolo argine in terra (costituito dal terreno vegetale asportato) sul quale è stata piantumata una siepe di oleandri;
- **in prossimità della zona d'ingresso** sono ubicati gli uffici e il locale ricovero e spogliatoio degli addetti con i servizi, nelle vicinanze è posto il bilico di pesa;
- l'attività, oltre alle autorizzazioni alla estrazione rilasciate dalla Regione, aveva ottenuto dalla Provincia **l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, con l'atto di Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 14/05/2013** (Determinazione n 80 del 10/05/2013);
- l'attività autorizzata prevedeva l'utilizzo di un frantoio fisso, con annessi vagli e nastri trasportatori;
- **il ciclo produttivo, secondo il progetto di ampliamento, resterà sostanzialmente inalterato: l'estrazione della roccia calcarea** avviene senza uso di esplosivi, con approfondimenti successivi, adottando il metodo a fossa con gradoni, che si ottengono abbattendo dei fronti di cava con martellone demolitore montato su escavatore, e con successive operazioni di disgiungimento dei massi pericolanti, di sbancamento della roccia e di riduzione volumetrica dei blocchi estratti;
- **il processo produttivo si compone delle seguenti fasi:**
 1. *estrazione del calcare mediante escavatore nella parte centrale della cava;*
 2. *trasferimento della materia prima mediante pala meccanica e camion a cassone ribaltabile;*
 3. *alimentazione della tramoggia di carico del mulino primario;*
 4. *frantumazione, vagliatura, separazione delle frazioni a diversa granulometria mediante il gruppo di macchinari composto da n. 3 frantoi e da n. 3 vagli, collegati tra loro da nastri trasportatori;*
 5. *stoccaggio temporaneo in cumuli delle frazioni con granulometria: superiore a 120 mm, 50-120 mm, 20-30 mm, 10-20 mm, 6-10 mm e 0-6 mm;*
 - **venivano adottati i seguenti sistemi di contenimento delle polveri:**
 1. *barriera arborea perimetrale;*
 2. *copertura della tramoggia di carico;*
 3. *carenatura dei frantoi, dei vagli e di parte dei nastri trasportatori;*
 4. *convogliatori chiusi sui saltanastri;*
 5. *impianto idrico con tubazioni in HDPE che alimenta n. 2 nebulizzatori (sul frantoio primario e allo sbocco del nastro misto cava), n. 2 irrigatori a pioggia con gittata di 25 m a servizio del piazzale sud e n. 2 irrigatori con gittata 40 m a servizio dei cumuli, alimentato da pozzo artesiano ubicato sulla part.IIIa 25 del foglio n. 4 del catasto;*
 6. *impianto idrico con tubazioni in HDPE e n. 40 nebulizzatori di gittata 11 metri, posti ai bordi della strada di accesso, viene alimentato da pozzo artesiano ubicato sulla part.IIIa 180 del foglio n. 4 del catasto;*

PTS UNI EN 13284-1:2017

PM10, PM2,5 UNI EN 23210:2009

- e) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - f) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
 - g) la società farà eseguire, con frequenza annuale, da un tecnico competente in acustica ambientale, le misurazioni fonometriche dell'attività, nei punti indicati nel P.M.A.;
 - h) la società farà eseguire, con frequenza annuale, da professionista iscritto all'ordine dei chimici le analisi sull'acqua dei 2 pozzi di monitoraggio individuato nel P.M.A.;
 - i) la società trasmetterà alla Provincia di Lecce, al Comune di Galatina e al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia le analisi di cui ai precedenti punti allegandole alla relazione annuale di cui alla lett. c);
 - j) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- **trasmettere il presente atto al Comune di Galatina ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, di sua competenza, al seguente indirizzo di PEC:
protocollo@cert.comune.galatina.le.it**

pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

- **fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.**

Allegati: All. 2 - Stralcio su catastale con perimetri di cava di progetto

All. E9 – Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

P. O. Gestione Procedimenti Autorizzativi

Dott. Salvatore Francioso

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA